

REGOLAMENTO (CEE) N. 557/83 DELLA COMMISSIONE**del 10 marzo 1983****che modifica il regolamento (CEE) n. 3506/82 e che porta a 750 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3506/82 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 411/83⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 450 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che la Repubblica francese, con una comunicazione in data 3 marzo 1983, ha reso noto alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 300 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 750 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle località di uscita, delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che

occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 3506/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3506/82 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 750 000 tonnellate di frumento tenero panificabile da esportare verso tutti i paesi terzi ad eccezione dei paesi della zona IV, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1124/77.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 750 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 3506/82 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 368 del 28. 12. 1982, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 23. 2. 1983, pag. 11.

ALLEGATO

<i>(in tonnellate)</i>	
Luogo di magazzinaggio	Quantità
Regione Dijon	58 900
Regione Nantes	16 290
Regione Châlons	215 000
Regione Orléans	254 915
Regione Amiens	99 950
Regione Paris	95 235
Regione Lille	10 000